

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 aprile 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita del fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2002, n. 5.
Comitato regionale per i lavori pubblici Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2002, n. 144.

Concorso di idee per la realizzazione di uno studio di fattibilità sul tema: «Rivitalizzazione dei centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita». Riformulazione graduatoria in luogo di quella di cui alla deliberazione n. 1403 del 21 aprile 2000 Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2002, n. 181.

Parco Metropolitan termale di Tivoli, Guidonia e Roma: accordo di programma quadro. Nomina rappresentanti regionali Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2002, n. 255.

Preso d'atto del D.P.C.M. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, dell'8 febbraio 2002, supplemento ordinario n. 26: Primo provvedimento Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2002, n. 256.

Disposizioni regionali sull'attuazione dell'art. 7 della legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 «Prezzo dei farmaci di uguale composizione». Aggiornamento allegato n. I. Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 297.

Sicurezza: Progetto donna Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 299.

Iniziativa straordinaria a tutela della madre e del bambino nel primo anno di vita Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 301.

Livelli essenziali di assistenza. Prestazioni allegato 2B. Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 331.

Art. 15, legge regionale 1° luglio 1996, n. 25. Procedimento per la copertura del posto di Dirigente dell'Area 10/F «Prevenzione collettiva e servizi veterinari» e dell'Ufficio Speciale 10K1 «Tutela soggetti deboli» del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale. Approvazione dell'avviso informativo Pag. 20

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

15 FEB. 2002

15 FEB. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Sonato	"
AGNELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENT	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° -181-

OGGETTO: Parco Metropolitanomale di Tivoli, Guidonia e Roma : accordo di programma quadro : nomina rappresentanti regionali.





181 15 FEB. 2002

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 15 dicembre 1990 n. 396 - Interventi per Roma, Capitale della Repubblica - che all'art. 1 prevede, tra gli obiettivi da raggiungere, quello di "assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento del fiume Aniene", ecc. e di "adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana";

VISTA la legge regionale n. 14/1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO il DPCM in data 3 novembre 1997 con il quale il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e servizi tecnici nazionali, individua il Presidente della Provincia di Roma quale soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di programma relativo all'attuazione dell'intervento "Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia Montecelio e Roma";

PREMESSO che in data 31 ottobre 2001 la Regione Lazio ha sottoscritto assieme alla Provincia di Roma, al Comune di Roma, al Comune di Tivoli ed al Comune di Guidonia Montecelio l'"Accordo di programma quadro avente valore di intesa concernente il Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma", ai sensi della legge 396/1990;

CONSIDERATO


- che tale "accordo di programma" prevede all'art. 11 (Compiti dell'Amministrazione regionale), oltre altro, la designazione da parte della Regione del "proprio professionista in seno al gruppo di progettazione previsto dall'art. 6" dell'accordo stesso;

- che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e sui tempi di attuazione sarà svolta da un Collegio presieduto dal Presidente della Provincia di Roma e composto da rappresentanti delle Amministrazioni firmatarie, e quindi anche della Regione Lazio;

RITENUTO che è quindi necessario provvedere alle nomine suddette di competenza regionale, per consentire alla Provincia di Roma di dare sollecita attuazione all'accordo stesso

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

Handwritten initials 'G.P.' and 'P.' on the left margin.



ALL'UNANIMITA'

181

FEB. 2002

DELIBERA

- 1) l'arch. Bernardino Cinardi, dirigente, tecnico interno dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato Urbanistica e Casa, viene designato quale rappresentante regionale in seno al gruppo di lavoro di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma;
- 2) l'arch. Antonino Bianco, dirigente, in servizio presso l'Assessorato Urbanistica e Casa, viene designato quale rappresentante regionale in seno al Collegio di vigilanza di cui all'art. 12 dell'Accordo di programma.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



7

bu

Cur



PROVINCIA DI ROMA

**Accordo di programma quadro avente valore
d'intesa concernente il**

**Parco metropolitano termale di
Tivoli Guidonia e Roma**

ai sensi della legge N. 396/90

Cun

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO AVENTE VALORE DI
INTESA CONCERNENTE IL PARCO METROPOLITANO
TERMALE DI TIVOLI, GUIDONIA E ROMA AI SENSI DELLA
LEGGE N.396/90**

Premesso che la L. 15 dicembre 1990, n. 396 - Interventi per Roma, Capitale della Repubblica - all'art. 1 prevede tra gli obiettivi da raggiungere quello di "assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento del fiume Aniene (omissis), realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario" (lett. c), e di "adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana" (lett. d);

rilevato che in data 31 dicembre 1999 è entrata in vigore la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1999, che delega alla Provincia nuove e rilevanti funzioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, ed, in particolare, la redazione del Piano territoriale provinciale generale (P.T.P.G.);

vista la legge regionale n.14/99 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", che, sempre nell'ambito del Piano territoriale generale provinciale, delega alla Provincia il compito di:

- delimitare e localizzare le zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, localizzare le singole concessioni all'interno delle zone delimitate (art. 58);
- individuare le aree suscettibili di attività estrattive (art. 62);
- coordinare le proposte dei Comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci (art. 66);
- provvedere alla definizione, previo parere della conferenza Regione - Autonomie Locali, degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attività commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale (art. 70, lett. a);

atteso che, al fine di adempiere sollecitamente alle scadenze stabilite dalla legislazione in vigore, gli uffici provinciali risultano attualmente impegnati nella revisione ed integrazione del Piano territoriale provinciale generale, e nella formulazione dei criteri necessari per la verifica di conformità dei piani regolatori comunali generali, tali essendo le priorità poste a carico dell'Amministrazione Provinciale di Roma;

visto il punto 1.6 della relazione al programma degli interventi per Roma Capitale della Repubblica, emanato con Decreto Ministeriale I marzo 1992, ove in particolare assumono rilievo sia la definizione delle ulteriori fonti finanziarie da attivare, sia lo strumento dell'accordo di programma al fine di tendere al coinvolgimento dei privati e di altri enti pubblici economici (progetti integrati);



visto il punto 2.3 della relazione medesima che prevede l'utilizzo di strumenti innovativi di programmazione territoriale ed in particolare dei Piani d'area e dei necessari studi di impatto ambientale relativi ai piani stessi e alle opere;

visto il DPCM in data 3 novembre 1997 con il quale il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e servizi tecnici nazionali, individua il Presidente della Provincia di Roma quale soggetto promotore della conclusione dell'accordo di programma relativo all'attuazione dell'intervento "Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma";

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.335 del marzo 98 di adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, elaborato in attuazione delle L.R. nn.4 e 5 del 1997, che conferma il valore strategico della direttrice tiburtina rispetto all'intero territorio provinciale e rilancia lo sviluppo di tutte le attività legate alla valorizzazione delle risorse ambientali oltre che produttive;

ritenuto che l'ambito territoriale oggetto del piano d'area in cui ricade il parco termale, debba costituire oggetto di specifica ed approfondita analisi, anche a fini sperimentali, in funzione dell'attuale revisione del piano territoriale provinciale generale (valutazione della sostenibilità del piano d'area stesso);


preso atto che la Provincia di Roma intende richiedere nell'ambito del codice c2.5 le risorse per la redazione di un piano d'area e di uno studio economico gestionale del parco metropolitano termale, al fine di porre le premesse per consentire la riqualificazione dell'area più vasta in cui si inserisce il parco stesso e di determinare una approfondita revisione delle caratteristiche insediative della zona, e per consentire la progettazione di cui al codice stesso;

che la Provincia si riserva di richiedere, nell'ambito del codice c2.5.1 "Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma", attualmente privo di finanziamenti, le risorse per progettazioni di piani ed opere e delle relative realizzazioni considerati sostenibili nell'ambito del piano d'area di cui sopra;

preso atto che, a seguito dell'avvio del procedimento, l'Amministrazione Provinciale di Roma ed i Comuni di Tivoli, Guidonia e Roma dopo numerosi incontri e riunioni, ai fini del riassetto dell'area in questione ed in previsione di un corretto sviluppo del "Parco Metropolitano Termale", hanno individuato gli obiettivi e gli assi prioritari d'intervento, elaborando il testo del presente accordo di programma quadro ed orientativamente l'ambito di interesse del suddetto parco in cui avviare l'attività progettuale;

considerato che l'Amministrazione Provinciale di Roma è stata autorizzata con DPCM n. 289/RC del 2 marzo 2001 a promuovere il presente accordo di programma quadro contenente gli indirizzi per la stesura del piano d'area, a parziale modifica del testo presentato in data 30.7.97 e riportato nelle premesse del DPCM del 3 novembre 1997;

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente accordo di programma avente valore di intesa;

The block contains a handwritten signature in black ink on the left and a circular official stamp on the right. The stamp features a central emblem and text around the perimeter, including the words "PROVINCIA DI ROMA" and "PREFETTO".

I seguenti
SOGGETTI FIRMATARI
Provincia di Roma
Comune di Tivoli
Comune di Guidonia Montecelio
Comune di Roma
Regione Lazio

Convengono quanto segue:

art. 1
(Finalità dell'accordo)

Con il presente accordo avente valore di intesa si intende contribuire al miglioramento della qualità insediativa dell'ambito territoriale in cui appare ricompreso il nuovo Parco Metropolitan Termale, al fine di consentire lo sviluppo dell'economia termale.

Tale finalità verrà conseguita tramite:

- la valorizzazione del sistema ambientale, ponendo in relazione il costituendo "Parco Metropolitan Termale" sia con il sistema delle aree protette di Nomentum, Inviolata, Monte Catillo e dell'Aniene, sia con le limitrofe realtà monumentali ed archeologiche;
- il miglioramento della mobilità, tale da consentire una adeguata accessibilità alle strutture esistenti ed in programma, soprattutto attraverso il trasporto su ferro;
- la valorizzazione delle attività produttive rappresentate dalle risorse termali ed estrattive secondo le norme della legge regionale 14/99;
- la previsione di un sistema ricettivo-ludico-ricreativo all'interno del costituendo "Parco Metropolitan Termale";

conseguentemente:

- il recupero, il potenziamento e l'adeguamento dell'attuale stabilimento termale di proprietà della Soc. Acque Albule S.p.a. (della quale il Comune di Tivoli è azionista unico) e la sua integrazione con nuovi impianti per l'utilizzo della risorsa termale;

- la riqualificazione, il rinnovo urbano ed il recupero urbanistico ed edilizio dei nuclei urbani esistenti e delle aree localizzati intorno alle sorgenti e nell'area del costituendo "Parco Metropolitan Termale". La riqualificazione di dette aree, anche attraverso l'individuazione di nuove aree per lo sviluppo turistico ricettivo nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, è da considerarsi prioritaria ed essenziale per lo sviluppo del "Parco Metropolitan Termale";

l'accesso al Parco Metropolitan Termale Tivoli-Guidonia mediante il servizio di trasporto pubblico su ferro attraverso la nuova linea FM2, già prevista da FS come raddoppio del primo tratto della linea Roma-Sulmona e, in particolare, con la realizzazione della nuova stazione e relativo nodo di scambio di Guidonia.

Ai fini della realizzazione del nuovo Parco Metropolitan Termale le Amministrazioni, attraverso il Piano d'area di cui ai successivi artt.3 e 4, concordano:

- di definire gli indirizzi dell'assetto urbanistico e territoriale dell'area destinata al complesso delle attività termali ricreative e ricettive, perseguendo un sistema policentrico diffuso di distribuzione e di gestione della risorsa termale, rispetto alle modalità attuali;
- di pianificare l'espansione del parco termale in coerenza con le indicazioni provenienti dal piano d'area, come primo stralcio del Piano Territoriale Provinciale Generale di cui all'art. 19 e seguenti l.r. 38/99
- di proteggere sotto il profilo idrogeologico e ambientale quelle aree, oggi non compromesse, che garantiscono la sopravvivenza della risorsa termale e tutelare la risorsa stessa attraverso il risanamento del complessivo sistema idrogeologico.
- di prevedere all'interno dell'area delle "nuove terme" (ricadente sul territorio dei Comuni di Guidonia-Montecelio e Tivoli) nuovi insediamenti ricettivi, verificati sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità economico-gestionale previsto al successivo art. 3 lettera b).

art. 2

(Ambito del "Parco Metropolitan Termale")

All'interno del piano d'area, in via orientativa viene individuato un ambito territoriale più vasto di interesse del "Parco Metropolitan Termale", così delimitato:

- a Sud: autostrada A/24;
- a Ovest: Bretella Fiano-San Cesareo;
- a Nord: S.P. 48 bis, S.P. Guidonia Le Sprette, S.P. Campo Limpido;
- a Est: S.P. Maremmana II ed abitato di Villanova.

Detta perimetrazione, non vincolante, sarà meglio individuata e definita dal previsto "Piano d'Area" di cui ai successivi artt. 3 e 4.

art. 3

(Individuazione degli strumenti attuativi dell'Accordo di programma quadro)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, ed allo scopo di intervenire organicamente su tutto l'ambito di interesse del complesso termale, saranno redatti:

1) Piano d'area.

Con riferimento alle contestuali analisi e stime delineate dallo studio economico-gestionale di cui al punto b, il piano d'area verificherà la coerenza dei singoli piani urbanistici dei singoli interventi previsti, indicando gli ulteriori procedimenti tecnico-amministrativi necessari per la definizione degli interventi stessi.

2) Studio di fattibilità economico - gestionale del nuovo parco metropolitan termale.

Tale studio rechercherà la proposta di fattibilità gestionale del nuovo parco metropolitano termale basato su studi preliminari di marketing comprensivi dell'individuazione dell'utenza e della tipologia e dimensionamento delle possibili attività indotte, nonché lo schema del profilo organizzativo, finanziario e gestionale del soggetto responsabile dell'operatività del parco stesso.

art. 4
(Piano d'area)

Il piano d'area sarà sottoposto alla verifica di sostenibilità e all'applicazione della legge n.377/88 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le linee metodologiche dettate dalla Provincia di Roma, Assessorato alla Pianificazione Territoriale.

Rappresenta prescrizione irrinunciabile per la redazione del Piano d'area l'equa distribuzione delle risorse nei Comuni interessati da utilizzare nel programma di sviluppo economico e territoriale, e la verifica di compatibilità economica, in applicazione del principio di perequazione.

Il "Piano d'area" avrà come oggetto, in particolare:

- a) in tema di ampliamento delle attuali terme e recupero edilizio:
 - la definizione degli indirizzi per la valorizzazione delle risorse termali operando per il recupero, il potenziamento e l'adeguamento degli attuali impianti e per lo sviluppo di nuovi impianti;
- b) in tema di mobilità:
 - l'inserimento e la valutazione delle prestazioni della linea ferroviaria metropolitana FM2 e dei connessi impianti di stazione e relativi nodi di scambio, al fine di esaltare le potenzialità del trasporto su ferro, come previsto da tutti gli strumenti e gli studi di pianificazione territoriale e settoriale;
 - il potenziamento della rete viaria della zona, in particolare per migliorare l'accessibilità al parco termale per il quale saranno individuate le connessioni con le infrastrutture esistenti e programmate nel breve e medio periodo.
Particolare attenzione sarà dedicata al decongestionamento del nodo di ponte Lucano e al collegamento con il nuovo casello previsto sulla bretella dell'autostrada A1;
- c) in tema di nuova ricettività:
 - la previsione di nuovi insediamenti ricettivi da localizzare all'interno dell'area delle "nuove terme" ricadente sul territorio dei Comuni di Guidonia-Montecelio e Tivoli, verificati sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità economico-gestionale previsto all'art. 3 lettera b);
- d) in tema di recupero urbanistico:
 - la definizione degli indirizzi per il restauro e la riqualificazione urbanistica ed ambientale dei nuclei edilizi ricompresi nell'area oggetto di studio;
- e) in tema di tutela ambientale:
 - tutela del sistema idrogeologico;
 - lo studio delle connessioni, ivi comprese quelle pedonali e ciclabili, con le aree naturali protette ricadenti al contorno, ivi incluse le aree ad alto valore storico artistico archeologico ed in particolare con il complesso di Villa Adriana;
 - indirizzi per il recupero delle cave dismesse;

- f) in tema di rilancio del tessuto produttivo:
- lo studio delle azioni volte ad un equilibrato e diffuso sviluppo di tutte le attività produttive trainanti per l'economia locale (cave, terme e beni storici), razionalizzando e favorendo l'inserimento di ulteriori attività indotte.

Art. 5

(Modalità per la formazione del piano d'area)

Alla redazione del piano d'area di cui agli artt. 3 e 4 provvederà un gruppo di progettazione formato da tecnici interni dell'Amministrazione provinciale di Roma, integrato da un tecnico interno della Regione Lazio, del Comune di Tivoli, di Guidonia-Montecelio e di Roma.

Il gruppo opererà secondo le modalità definite dal successivo art.6.

Art. 6

(Convenzione per la costituzione di un ufficio comune per la progettazione del piano d'area)

Al fine di provvedere compiutamente alla redazione del piano d'area, i Comuni di Tivoli, Guidonia-Montecelio e Roma, la Regione Lazio e la Provincia di Roma convengono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, così come richiamato dall'art.17 della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di costituire un ufficio comune di progettazione.

L'ufficio avrà la durata di 14 mesi a decorrere dalla data del trasferimento delle risorse di cui all'art.7 nelle disponibilità del bilancio provinciale, e sarà composto da dipendenti delle amministrazioni firmatarie.

In particolare la Regione Lazio, i Comuni di Tivoli, Guidonia-Montecelio e Roma designano ciascuno un tecnico interno dell'amministrazione, che farà parte del gruppo di lavoro.

La responsabilità del procedimento e della progettazione del piano d'area è affidata a tecnici dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

Il responsabile del procedimento provvede a formulare il piano di lavoro, a nominare il gruppo di lavoro adeguato, a fornire il quadro economico delle risorse disponibili, ed ha facoltà di attivare consulenze specialistiche ed ulteriori apporti che dovessero risultare necessari alla stesura del piano d'area, così come previsto dal successivo art.7.

Il responsabile del procedimento, inoltre, stabilisce tempi e modalità delle prestazioni del gruppo di progettazione, in particolare tenendo conto, per i tecnici nominati dai Comuni e dalla Regione, delle esigenze di funzionalità delle Amministrazioni di provenienza.

Il responsabile del procedimento, a scadenze trimestrali, provvede a dare informazione alle Amministrazioni sull'avanzamento dell'attività, procedendo alle opportune consultazioni.

La Provincia di Roma provvede a fornire adeguata assistenza tecnica ed amministrativa alle attività di progettazione.

I componenti dell'ufficio verranno remunerati secondo le disposizioni di cui all'art.18, co.2°, della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sugli stanziamenti della legge per Roma Capitale attribuiti al codice c2.5, e secondo le

Eu



modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento della Provincia di Roma previsto dall'art.18, co.1°, legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

La liquidazione degli importi avverrà a favore degli enti di appartenenza.

I tecnici designati dalle Amministrazioni nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono le responsabilità dell'atto di pianificazione, o di parte di esso, firmando i relativi elaborati.

Sede di raccolta, elaborazione dei dati, progettazione e verifica è la Provincia di Roma.

In caso di sopravvenute cause di decadenza o di cessazione dall'incarico del tecnico designato da ciascun Ente, le Amministrazioni firmatarie si impegnano a designare tempestivamente un sostituto.

art. 7

(Utilizzazione delle risorse)

Sulla base di quanto sopra si provvederà:

- alla redazione del "Piano d'area" di cui agli artt. 3 e 4 da affidarsi al gruppo di progettazione formato dai tecnici di cui ai precedenti artt. 5 e 6;
- allo studio di fattibilità economico-gestionale del nuovo parco metropolitano termale da affidarsi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- alla copertura di eventuali spese generali (consulenze specialistiche ed ulteriori apporti che dovessero risultare necessari alla stesura del piano d'area; supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento, ivi incluse spese per imprevisti).

Le attività descritte per l'importo presunto di L. 1 MLD troveranno copertura nell'ambito del finanziamento di L. 3 MLD di cui al codice c2.5 del Programma per Roma Capitale.

art. 8

(Tempi di attuazione del presente accordo)


La predisposizione degli strumenti di cui all'art. 3 avverrà nei tempi di seguito riportati.

I primi due mesi dal trasferimento delle risorse di cui all'articolo 7 nelle disponibilità del bilancio provinciale, saranno impegnati nella selezione del soggetto incaricato dello studio di fattibilità economico-gestionale del nuovo Parco metropolitano termale.

Dalla data di aggiudicazione dello studio di cui sopra, si stabilisce un periodo pari a 12 mesi per la redazione del Piano d'area.

Le amministrazioni convenute assumono l'impegno di espletare, ciascuna per le proprie competenze, tutti gli atti necessari ad attivare le procedure di recepimento del Piano d'Area e dello studio di fattibilità economico-gestionale.

Le progettazioni urbanistiche e/o edilizie conseguenti saranno oggetto di uno o più successivi specifici accordi di programma.



art. 9
(Compiti dei Comuni)

I Comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio e Roma si impegnano:

- a designare i propri tecnici in seno al gruppo di progettazione di cui all'art. 6;
- a fornire tutte le informazioni, i dati ed i materiali di supporto in loro possesso utili all'attuazione del presente accordo di programma;
- a recepire i contenuti del Piano d'Area;
- ad avviare, per i territori di propria competenza, la revisione degli strumenti urbanistici vigenti in coerenza con gli indirizzi del Piano d'area, quale primo stralcio sperimentale del Piano Territoriale Generale Provinciale, entro 120 giorni dalla verifica regionale del Piano d'Area.

art. 10
(Compiti dell'Amministrazione Provinciale)

La Provincia di Roma provvede:

- a predisporre il quadro economico per l'impiego delle risorse di cui all'art. 7;
- a costituire il gruppo di progettazione come previsto dagli artt. 5 e 6;
- alla redazione del Piano d'Area (artt. 3 e 4) in osservanza degli indirizzi e delle finalità contenute nel presente accordo di programma;
- all'affidamento dello studio di fattibilità economico-gestionale nonché, sentite le amministrazioni interessate, di eventuali ulteriori consulenze specialistiche;
- ai necessari supporti tecnico amministrativi;
- all'applicazione degli indirizzi metodologici previsti per la redazione del P.T.P.G. nella redazione del Piano d'area del territorio interessato;
- all'applicazione delle linee metodologiche e all'applicazione delle verifiche tecniche di congruenza ai fini della sostenibilità ambientale e della compatibilità economica alle linee guida del P.T.P.G.;
- a recepire il piano d'area quale stralcio del PTPG.

art. 11
(Compiti dell'Amministrazione Regionale)

La Regione si impegna a valutare la possibilità di inserire i nuclei urbani da qualificare, individuati dal Piano d'Area, nei finanziamenti di cui alla L.R. n.28/80.

La Regione si impegna inoltre a designare il proprio professionista in seno al gruppo di progettazione previsto dall'art. 6.

art. 12
(Pubblicazione e vigilanza)


Il presente accordo sarà pubblicato a cura della Provincia di Roma nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e sui tempi di attuazione sarà svolta, ai sensi del comma 7 del citato art.34, da un Collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto da rappresentanti delle amministrazioni firmatarie.

Roma, **31 OTT. 2001**


Per la Provincia di Roma

Silvano Moffa
Presidente




Per il Comune di Tivoli

Marco Vincenzi
Sindaco




Per il Comune di Guidonia
Montecelio

Stefano Sassano
Sindaco



Per il Comune di Roma

Walter Veltroni
Sindaco



Per la Regione Lazio

Francesco Storace
Presidente



Assessore DONATO ROBILOTTI

Del. del 30.10.01 S.P. 3852/GC.

